

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 02/12/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/06/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/12/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- l'importo di € 2.554,00, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "spese fisse, commissioni, imposte e tasse", al netto di quanto rimborsato dall'intermediario;
- le quote indebitamente trattenute;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il pagamento delle spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- la chiara ed inequivoca descrizione nel contratto dei costi del credito rimborsabili e di quelli non rimborsabili;
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria in quanto dirette a remunerare attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase di instaurazione del rapporto;
- la natura *up-front* della commissione di intermediazione, trattandosi di costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato dall'intermediario del credito ed integralmente maturati al momento della stipula del contratto (allega la fattura con il relativo dettaglio e la contabile del bonifico attestante il pagamento); eccepisce, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., da indirizzare nei confronti dell'*accipiens* delle somme;

- che la motivazione della sentenza Lexitor della CGUE concerne i soli costi determinati unilateralmente dagli intermediari e non anche quelli pagati a terzi, come le commissioni di intermediazione;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 non ha riguardato l'art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia tutt'ora vigenti – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up-front*;
- che la CGUE con la sentenza del 09/02/2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata, dei soli costi *recurring*, liberando gli interpreti dal vincolo alla "*interpretazione conforme alla sentenza Lexitor*" imposto dalla Corte Costituzionale;
- di aver provveduto, in ogni caso, a rimborsare tramite bonifico, a seguito del reclamo del 01/05/2024, l'importo di € 230,55 a titolo di spese di istruttoria, calcolate secondo il criterio della curva degli interessi, e interessi legali.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che per le commissioni di intermediazione la resistente non ha fornito alcuna prova in merito all'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito e alla relativa natura *up-front*.

Cita la sentenza Lexitor della CGUE secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

Rammenta che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha definitivamente superato la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.

Fa presente che, con l'ordinanza n. 1951/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs n.141/2010 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Rappresenta, infine, che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14836/2024 ha ribadito la nullità delle clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, si osserva che il ricorrente non specifica i calcoli alla base della propria richiesta economica di complessivi € 2.554,00 – formulata nel ricorso in relazione a "*spese fisse, commissioni, imposte e tasse*" – e non fornisce il dettaglio dei relativi importi; peraltro, l'intermediario non ha sollevato contestazioni specifiche sul *petitum*.

Ad ogni buon conto, la domanda risulta essere sufficientemente determinata sia nel *petitum* sia nella *causa petendi* (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5578/2023).

Si evidenzia altresì che nelle repliche il ricorrente, senza rettificare l'importo richiesto, fa riferimento anche agli "*interessi*" e al "*premio assicurativo*".

Con riguardo agli interessi corrispettivi, nella specie risulta il relativo storno in sede di conteggio estintivo, al TAN pattuito sulle rate a scadere, in conformità alle previsioni contrattuali.

Si rammenta che l'orientamento arbitrale consolidato riconosce la correttezza dell'abbuono effettuato dall'intermediario nel conteggio estintivo a titolo di interessi secondo il piano di ammortamento "alla francese" (*ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n. 993/2024).

Il Collegio di Coordinamento (nelle decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022) ha ribadito la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese", affermando che deve invece applicarsi il diverso criterio *pro rata temporis* solo

qualora le clausole contrattuali, relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata, presentino “*profili di ambiguità*”.

Quanto al premio assicurativo, si rileva che l'intermediario è contraente e beneficiario della polizza, come desumibile dall'art. 8 del contratto di finanziamento in atti, e che dalla documentazione contrattuale non risultano addebiti a tale titolo a carico del cliente.

Tanto complessivamente evidenziato, la disamina nel merito del ricorso proseguirà tutti gli oneri addebitati in contratto a eccezione degli interessi corrispettivi.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 28/06/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-*bis* (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla cinquantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

È in atti il dettaglio del bonifico di € 230,55, eseguito in data 24/06/2024, con il quale l'intermediario ha provveduto al rimborso di € 227,44 a titolo di spese di istruttoria, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, e di € 3,11 a titolo di interessi legali calcolati dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento alla data del riscontro al reclamo.

In sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha specificato l'imputazione alle singole voci di costo dell'importo rimborsato.

Il ricorrente ha riconosciuto nel ricorso di aver ricevuto tale somma, ritenendola tuttavia non soddisfattiva della propria pretesa.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]”*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- - per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- - per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei

relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: "L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies del t.u.b."

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle spese di istruttoria (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 11082/2024).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶120

rate scadute ▶50

rate residue70

TAN ▶3,29%

% restituzioni

- in proporzione lineare58,33%

- in proporzione alla quota35,76%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	spese di istruttoria (recurring)	€ 636,00	€ 371,00	€ 227,41		€ 227,44	€ 143,56
	com. di intermediazione (up front)	€ 2.635,20	€ 1.537,20	€ 942,27			€ 942,27
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti

€ 1.086

interessi legali

si

Si precisa che, per la voce di costo relativa alle “*spese di istruttoria*”, è stato valorizzato il criterio per i costi *recurring* (in proporzione lineare), attesa la descrizione dell’anzidetta voce di costo recata dall’art. 3 da cui si ricava la remunerazione di attività quali la “*gestione della rete di vendita*” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 13126/2023; Collegio di Milano, decisione n. 8162/2024; Collegio di Napoli, decisione n. 10962/2023; Collegio di Palermo, decisione n. 945/2024).

Nel prospetto non sono stati inseriti gli oneri fiscali, verosimilmente richiesti dal ricorrente, alla luce dell’orientamento arbitrale condiviso in materia e dell’entrata in vigore dell’art. 27 del d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di “*quote indebitamente trattenute*” dalla resistente, senza tuttavia quantificare l’importo domandato a tale titolo e allegare documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, sia in quanto sprovvista di supporto probatorio sia attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.086,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI